



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
8° sezione penale
misure di prevenzione

DECRETO

La corte d'appello di Napoli, 5° sezione penale, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

cons. Andrea Rovida
cons. Pia Diani
cons. Maria Delia Gaudino

presidente
consigliere
consigliere *relatore*

Letta la decisione della Cassazione, sezione VI, del 13 febbraio 2019 depositata il 15 marzo 2019, n. 11666/2019 con la quale veniva annullato il decreto della Corte di Appello di Napoli del 14.5.18 che rigettava gli appelli proposti avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Salerno in data 6 - 7 maggio 2002 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti di appello tempestivamente depositati dai difensori di

CATAROZZO ANNA nato a BATTIPAGLIA il 30/03/1956, residente a Battipaglia Via Belvedere 88/134
difesa di fiducia dall'Avv. Enrico Giovine

CATAROZZO ANTONELLA nato a BATTIPAGLIA il 31/01/1958, elettivamente domiciliata presso il difensore
difesa di fiducia dall'Avv. Paolo Carbone

CATAROZZO GIUSEPPE nato a BATTIPAGLIA il 18/06/1961, elettivamente domiciliato presso il difensore
difeso di fiducia dall'Avv. Paolo Carbone

CATAROZZO MARIA nato a BATTIPAGLIA il 02/05/1966, elettivamente domiciliata presso il difensore
difesa di fiducia dall'Avv. Paolo Carbone

CFR IPERMARCHE' S.A. (GIA' T.M.T. UNITRADING S.A.), con domicilio eletto presso il difensore Avv. Francesco D'Alessandro
difesa di fiducia dall'Avv. Angelo Di Perna e dall'Avv. Francesco D'Alessandro

DI BITETTO NUNZIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 25/05/1939, residente a Battipaglia Via Forlì nr 10
difeso di fiducia dall'Avv. Enrico Giovine

MELUZIO ANTONIO nato a NUSCO il 31/03/1947, residente a Battipaglia alla Via Garda nr 7 Villino 8
difeso di fiducia dall'Avv. Amerigo Festa e dall'Avv. Pasquale Coppola

MELUZIO DARIO nato a BATTIPAGLIA il 31/05/1979, ivi residente Via XXI Aprile 7
difeso di fiducia dall'Avv. Enrico Giovine

MELUZIO GIADA nata a SALERNO il 25/09/1973, residente a Battipaglia Via BRIGA E TENDA 7
difesa di fiducia dall'Avv. Enrico Giovine

MELUZIO GIOVANNI nato a NUSCO il 19/10/1971, residente a Eboli Via Macchione snc
difeso di fiducia dall'Avv. Mario Murone e dall'Avv. Pierluigi Spadafora

MELUZIO MICHELA nata a NUSCO il 19/09/1939, residente a Battipaglia Via Forlì nr 10
difesa di fiducia dall'Avv. Enrico Giovine

MELUZIO MORGAN nato a BATTIPAGLIA il 02/09/1976, ivi residente Via XXI Aprile 7
difeso di fiducia dall'Avv. Felice Lentini e dall'Avv. Marco Imbimbo

PAPPALARDO ANTONIETTA nato a MONTECORVINO ROVELLA il 25/04/1993, residente in Battipaglia Via Garda 7/27
difesa di fiducia dall'Avv. Enrico Giovine

PROTA ROCCO nato a PAGANI il 05/01/1948, residente a Battipaglia Via Ionio nr 2
difeso di fiducia dall'Avv. Enrico Giovine

SENATORE MATTEO nato a EBOLI il 27/09/1947, residente in Eboli Contrada Torre Paladino nr 340
difeso di fiducia dall'Avv. Nicola De Vita

TMT ITALIA SRL (GIA' TMT ITALIA SPA), con domicilio eletto presso il difensore Avv. Francesco D'Alessandro
difeso di fiducia dall'Avv. Angelo Di Perna e dall'Avv. Francesco D'Alessandro

celebrata l'udienza in camera di consiglio, sentiti il P.G. e i difensori che hanno concluso come da separato verbale


OSSERVA

Su richiesta del Procuratore della Repubblica di Salerno del 20.7.99 e proposta del Questore di Salerno del 22.10.98, con decreto del 6 maggio 2002 il Tribunale di Salerno applicava ad Antonio Meluzio, Angelo Meluzio e Liberato Dell'Angelo la misura di prevenzione personale e patrimoniale nonché ai terzi interessati la misura di prevenzione patrimoniale.

Con decreto del 9 luglio 2009 la Corte di Appello di Salerno rigettava gli appelli proposti avverso il decreto impositivo nell'interesse dei proposti Meluzio Antonio e Meluzio Angelo nonché dei terzi interessati.

Con sentenza del 24.2.2011 (Cass. Sez. VI, 24 febbraio 2011, depositata il 14 marzo 2011) la Cassazione, a seguito di ricorso dei proposti e dei terzi interessati, ha annullato il predetto decreto con rinvio alla Corte di appello di Napoli. La sentenza rescindente oltre alla censura sulla ritenuta attualità della pericolosità dei Meluzio, quanto alla confisca dei beni, ancorché in titolarità formale di terzi, censurava la completa sottrazione da parte del Giudice di merito al compito di motivare in ordine alla matrice, in tutto o in parte, illecita dei beni sottoposti a confisca e disponeva - da un lato - che il Giudice del rinvio desse contezza della matrice illecita specifica dei beni confiscati al Meluzio anche, ma non esclusivamente, in ragione dell'epoca della genesi di ognuno di essi; dall'altro delle ragioni in ordine alla ritenuta sproporzione dei beni al reddito dei titolari e di ingiustificata accumulazione da parte di costoro, tanto da consentire di ritenere i beni di cui trattasi, comunque, di origine illecita e, quindi, confiscabili.

In data 23 aprile 2013 la Corte d'appello di Napoli - 8^a sezione, decidendo in sede di rinvio, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Salerno in data 6 maggio 2002, qualificava diversamente con effetto *ex tunc* ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza imposta a MELUZIO Antonio e MELUZIO Angelo confermandone durata e cauzione; revocava con effetto *ex tunc* il sequestro di prevenzione originariamente trascritto e la successiva confisca ordinando la restituzione all'avente diritto di tutti i beni oggetto della confisca. Il giudice del rinvio, dopo aver affermato di condividere il principio secondo il quale alla confisca non si applica il principio di retroattività della legge penale ma quello, stabilito dall'articolo 200 codice penale in tema di misure di sicurezza, che postula l'applicazione delle leggi vigenti al momento della decisione, ha attribuito rilievo alla data di emissione del decreto impositivo della misura (maggio 2002). L'orientamento interpretativo prescelto, unitamente alla riscontrata assenza di attualità della pericolosità qualificata per MELUZIO Antonio, MELUZIO Angelo e DELL'ANGELO Liberato all'atto dell'adozione del decreto impositivo ha indotto la corte territoriale a revocare il provvedimento di confisca dei beni per effetto dell'applicazione del principio *tempus regit actum*, disponendo la conseguente restituzione agli aventi diritto dei beni confiscati. La misura di prevenzione personale nei confronti di MELUZIO Antonio e MELUZIO Angelo è stata confermata dal giudice del rinvio sulla scorta di elementi concreti dai quali desumere una loro pericolosità sociale ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2.



A seguito del ricorso del P.G., dei propositi e di alcuni terzi interessati contro tale decisione la Cassazione – seconda sezione - con sentenza n. 28096/15 del 26.3.2015 ha annullato senza rinvio la decisione di merito in relazione alla misura personale applicata ai propositi in relazione alla pericolosità semplice e, censurando la limitazione della retroattività della nuova normativa all'emanazione del decreto di primo grado, ha annullato con rinvio la decisione della Corte di merito relativamente alle misure di prevenzione patrimoniali relative a MELUZIO Antonio e MELUZIO Angelo con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame.

Con il decreto del 14.5.18 la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Cassazione con sentenza del 26.3.2015, a seguito dell'appello dei propositi Antonio Meluzio e Angelo Meluzio, nonché dei terzi interessati - tra gli altri - TMT ITALIA e TMT UNITRADING, Nunzio Di Bitetto e Michela Meluzio, Morgan Meluzio, Dario Meluzio, Giada Meluzio, Rocca Proto, Antonietta Pappalardo, Antonella Catarozzo, Giuseppe Catarozzo, Maria Catarozzo, Anna Catarozzo, Giovanni Meluzio, Antonio e Gennaro Lanzetta avverso il decreto emesso dal Tribunale di Salerno in data 6/7 maggio 2002 con il quale è stata disposta la confisca dei beni direttamente ed indirettamente ricondotti ai propositi di cui alle pg. 78-87 del decreto, ha rigettato gli appelli, con esclusione di quelli nell'interesse dei fratelli Lanzetta in favore dei quali ha disposto la restituzione del pertinente immobile.

La Cassazione, sezione VI, con la sentenza rescindente del 13.2.19, depositata il 15 marzo 2019, n. 11666/2019, ha annullato il decreto della Corte di Appello di Napoli del 14.5.18 ritendendo fondate le comuni doglianze relative al mancato accertamento della illiceità della provenienza dei beni oggetto di ablazione e, con specifico riferimento alle posizioni di TMT ITALIA e TMT UNITRADING, CFR IPERMARCHE' S.A. (GIA' T.M.T. UNITRADING S.A.), Meluzio Michele, Di Bitetto Nunzio, quelle relative al profilo riguardante la intestazione fittizia dei beni.


La Suprema Corte rileva sul punto che l'accertamento della provenienza illecita dei beni suscettibili di confisca presuppone una valutazione globale dei movimenti del patrimonio del proposto nel periodo sospetto, tenendo conto anche delle risorse legittimamente disponibili e della eventuale loro idoneità a giustificare anche solo una parte dei complessivi acquisti o incrementi (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti e altro, Rv. 270712 - 01) e la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", ad indicare la lecita provenienza dei beni (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli ed altro, Rv. 262607-01), chiarendosi che, in applicazione del suddetto principio di diritto, ciò che assicura la conformità del sistema acquisitivo dei beni sottoposti a confisca di prevenzione ai parametri costituzionali ed ai principi dell'ordinamento sovranazionale, è il riconoscimento al soggetto inciso della facoltà di prova contraria, che rende la presunzione "de qua" meramente relativa.

Rileva la Suprema Corte che *"Il tema concernente la individuazione della «legittima provenienza» delle risorse impiegate per gli acquisti dei beni oggetto della proposta di ablazione presuppone, ed è strettamente connesso, a quello relativo alla «perimetrazione cronologica» degli acquisti suscettibili di*

confisca di prevenzione. E' evidente, infatti, che, qualora siano passibili di ablazione solo i beni acquisiti nel periodo di pericolosità, le risorse esistenti già in epoca precedente, e in relazione alle quali non sussistano specifici elementi da cui desumerne altrimenti l'illiceità, possono offrire giustificazione della «legittima provenienza» dei cespiti ottenuti mediante il loro impiego, anche nel periodo di pericolosità. Il problema della «perimetrazione cronologica» degli acquisti suscettibili di confisca di prevenzione è stato specificamente affrontato dalla giurisprudenza delle sezioni unite (cfr. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv.262605, spec. § 12.). Questa decisione ha osservato che, anche in materia di pericolosità cd. qualificata, quest'ultima è «"misura temporale" del suo ambito applicativo e, quindi, della sua efficacia acquisitiva». Le sezioni unite hanno precisato: «Senonché, mentre nell'ipotesi di pericolosità "generica" l'individuazione cronologica rappresenta - per quanto si è detto - operazione tutt'altro che disagiata, in caso di pericolosità qualificata la relativa determinazione appare più complessa e problematica. Ed infatti, fermo restando il principio che la pericolosità (rectius l'ambito cronologico della sua esplicazione) è "misura" dell'ablazione, la proiezione temporale di tale qualità non sempre è circoscrivibile in un determinato arco temporale...Resta ovviamente salva - come per la pericolosità generica - la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali. Con l'imprescindibile corollario che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di probatio diabolica, potendo - per quanto si è detto - anche affidarsi a mere allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano, ragionevolmente, ipotizzabile la legittima provenienza dei beni in contestazione. Invece, ove la fattispecie concreta consenta al giudice della prevenzione di determinare comunque - in forza di insindacabile apprezzamento di merito (in quanto congruamente giustificato) e sulla base di ogni utile indagine - il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale, saranno suscettibili di apprensione coattiva "soltanto" i beni ricadenti nell'anzidetto perimetro temporale». Con osservazione puntualmente rilevante per il caso in esame, la richiamata decisione ha osservato che « il principio giuridico appena indicato, secondo cui, quando sono individuabili «il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale, saranno suscettibili di apprensione coattiva "soltanto" i beni ricadenti nell'anzidetto perimetro temporale», è importante anche ai fini della vicenda in esame: è incontroverso, infatti, che il proposto - come nel caso di specie - disponesse di beni e risorse finanziarie di rilevante consistenza in epoca sicuramente precedente a quella in cui è databile il momento iniziale della sua pericolosità sociale, e, come tali, potenzialmente idonei a giustificare la «legittima provenienza» di quanto con essi acquistato anche durante il periodo di pericolosità».



La sentenza rescindente richiama, poi, la giurisprudenza in materia di intestazione fittizia dei beni.

L'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, riproduce, testualmente, quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui aveva introdotto il quattordicesimo comma all'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Secondo le due disposizioni, di identica formulazione letterale, «[...] fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, dei coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b)



i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione».

La disposizione, e più in generale il tema dell'accertamento della natura fittizia o reale dei trasferimenti e delle intestazioni di beni ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione hanno costituito oggetto di approfondito esame da parte delle sezioni unite (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, in attesa di mass.). Questa decisione, innanzitutto, in riferimento alle nozioni di «trasferimenti» e «intestazioni», ha precisato: «La particolare ampiezza della formulazione - che utilizza la dizione congiunta "trasferimenti" e "intestazioni" - sta ad indicare lo sforzo del legislatore di ricomprendervi, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, qualunque atto idoneo a determinare la disponibilità formale del bene in capo ad altri, valorizzando, sul piano interpretativo, la *ratio* antielusiva della norma». Con riguardo all'accertamento della fittizietà dell'intestazione o del trasferimento, le sezioni unite hanno affermato che «l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte *iuris tantum* le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta». Hanno peraltro evidenziato, richiamando precedenti decisioni delle sezioni semplici, che «il rapporto esistente fra il proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica». Con riferimento a tale profilo, hanno anche rilevato che, così come osservato da Sez. 6, n. 1268 del 30/10/2013, dep. 2014, Nicastri, non mass., fuori del caso previsto dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, «i rapporti di parentela affinità e convivenza ivi esplicitati», pur non giustificando l'inversione probatoria imposta *ex lege* dal meccanismo delle presunzioni, «finiranno per costituire uno dei possibili momenti logici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizione senza che operi la presunzione di legge». In questa prospettiva, situazioni concretamente rilevanti ai fini del carattere puramente formale dell'intestazione possono essere costituite sia dalle «relazioni in ambito familiare», sia «dalla eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene», sia, ancora, «dalla incapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specie nell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleggi circostanze idonee a prospettare una diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorse necessarie all'acquisto del bene». La decisione delle sezioni unite, peraltro, precisa poi che detti elementi, «specie se esaminati unitariamente, contribuiscono a formare la prova necessaria per la individuazione del reale *dominus* dell'operazione e la conseguente adozione del provvedimento ablativo». Nella medesima pronuncia, ancora, si è precisato che le presunzioni di fittizietà non possono estendersi agli atti traslativi compiuti da chi,

o  

come erede o terzo avente causa, abbia derivato i propri diritti dal soggetto che è o è stato pericoloso: si osserva, in particolare, che le disposizioni da cui desumere le presunzioni, sono circoscritte, anche nella loro «formulazione letterale, alla relazione che stringe i soggetti ivi indicati al proposto», e, quindi, rivestono «una portata eccezionale come tale non suscettibile di applicazioni analogiche o estensive».

“La presunzione di fittizietà dell'instestazione o del trasferimento opera esclusivamente per gli atti compiuti nel biennio antecedente la presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione. Per gli atti compiuti in epoca anteriore, invece, il rapporto di parentela o di affinità costituisce un elemento di valutazione significativo, ma da solo non sufficiente per affermare la natura apparente dell'interposizione”.

Ulteriori elementi di valutazione apprezzabili ai fini dell'individuazione della natura fittizia dell'instestazione o del trasferimento, che si affiancano a quello integrato dalle relazioni familiari, sono costituiti, così come puntualmente segnalato dalle sezioni unite, «dalla eventuale intromissione del proposto nella gestione del bene», e dalla incapacità patrimoniale e finanziaria del terzo ad acquisire la titolarità della cosa. Altro dato valutabile è quello consistente nella dismissione del bene da parte del potenziale proposto in pendenza di un'indagine nei suoi confronti, e a lui nota, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., posto che a questa ordinariamente consegue l'adozione di misure patrimoniali in sede penale e di prevenzione>>.

Richiamata pertanto la giurisprudenza, con specifico riferimento alle posizioni del proposto Meluzio Antonio e dei terzi interessati Morgan Meluzio, Giada Meluzio, Antonietta Pappalardo, Prota Rocco, Dario Meluzio, Antonella Catarozzo, Giuseppe Catarozzo, Maria Catarozzo, Anna Catarozzo, Giovanni Meluzio, e Matteo Senatore, la sentenza rescindente censura la Corte di Appello rilevando a) il difetto di definizione da parte della corte territoriale del coesenziale *dies ad quem* della pericolosità qualificata, indubbiamente rilevante ai fini della individuazione della provenienza (come argomentato dallo Stesso Procuratore Generale nelle sue conclusioni), b) la completa sottrazione da parte del Giudice di merito al compito di motivare in ordine alle rilevanti deduzioni difensive, documentate con la consulenza del dott. Palermo, circa la matrice lecita dei beni sottoposti a confisca, c) il difetto di motivazione in relazione allo scorporo dei proventi leciti rispetto a quelli illeciti - sia per diretta prova della loro provenienza delittuosa sia per l'ingiustificatezza della relativa acquisizione - rispetto alla evidenza dell'esistenza nella disponibilità in capo al ricorrente di significativi proventi leciti in relazione alla attività imprenditoriale lecitamente svolta, come pure della disponibilità - proprio nel 1985 - della assolutamente ingente somma fiduciariamente affidatagli dai familiari la cui incidenza . rileva la Suprema Corte - è completamente obliterata nell'ambito del complessivo giudizio di sproporzione.

In relazione alla posizione di TMT ITALIA SRL e CFR IPERMARCHE' S.A, in qualità di terzi interessati, la sentenza rescindente rileva quanto segue.

“Il decreto impugnato ha giustificato l'interposizione fittizia della società rinviando agli accertamenti di cui al primo decreto e richiamando le dichiarazioni del Dell'Angelo Liberato con riferimento al trasferimento fittizio di beni e quote tra lo zio Antonio Meluzio e la TMT, il generale modus operandi del Meluzio in relazione alle procedure a carico di società insolventi a lui facenti capo.

Ritiene il Collegio che erroneamente la Corte di appello ha posto a base di tale ragionamento il criterio probatorio costituito dall'indizio semplice in quanto in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione (Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, Trubchaninova, Rv. 266247-01) costituendo l'accertamento incidentale del carattere fittizio degli atti traslativi parte integrante del ragionamento giudiziale posto a fondamento della pronuncia ablativa del bene ritenuto nella disponibilità di fatto del prevenuto, pur se nella formale titolarità del terzo.

Cosicché gli argomenti utilizzati dalla Corte di merito, in violazione di legge e mancando di motivazione, non consentono di fondare l'ablazione in capo al terzo, attesa l'erronea regola juris adottata ai fini della integrazione della prova della fittizietà della intestazione illegittimamente svalutando le deduzioni ed allegazioni difensive in ordine alla genericità del proprolato e l'assenza di rapporti tra il gruppo ed il preteso dominus".

Con riferimento, infine, alla posizione di Nunzio Di Bitetto e Michela Meluzio, in qualità di terzi interessati, la sentenza rescindente rileva quanto segue: *"Alla contestazione della ritenuta fittizia intestazione delle quote sociali della società Medil e della Departures, la Corte di merito risponde fondando la confisca sul rilievo della riconducibilità delle due società al "gruppo" di società facenti capo ad Antonio Meluzio - asseritamente creato con il denaro proveniente dall'esproprio fiduciariamente affidatogli e «mercè l'adesione al clan camorristico» - ed escludendo la capienza dei ricorrenti in relazione al valore delle quote. Tuttavia, la Corte di merito incorre nel medesimo errore relativo alla preternmissione, nella individuazione delle fonti illecite, delle ingenti somme lecite provenienti dall'esproprio (essendo la quota della ricorrente pari a 959 milioni di lire) incongruamente considerate dismesse a seguito dell'affidamento fiduciario al predetto fratello della somma di 900 milioni".*

Così ricostruita la complessa vicenda oggetto del giudizio, ritiene la Corte che gli appelli siano fondati e vadano pertanto accolti.

Va premesso che, come già affermato dalla decisione della Cassazione - seconda sezione - n. 28096/15 del 26.3.2015 (che ha annullato la sentenza emessa in data 23 aprile 2013 dalla Corte d'appello di Napoli - 8^a sezione nella presente procedura), il giudice può irrogare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto; vi è quindi possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalle L.L. 125/2008 e 94/2009, ferma restando quale presupposto ineludibile di applicazione della misura di sicurezza patrimoniale la pericolosità (anche generica del soggetto inciso), in particolare la circostanza che questi fosse pericoloso al momento dell'acquisto del bene *"la pericolosità si trasferisce alla res per via della sua illecita acquisizione da parte del soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, e ad essa res inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile"* (SS. UU. N. 4880 del 26.6.14).

Il Tribunale di Salerno con l'impugnato decreto ha ritenuto la pericolosità qualificata di Meluzio Antonio per effetto della sua appartenenza ad associazioni di stampo camorristico.



Risulta, difatti, provata la pericolosità qualificata del proposto dalla metà degli anni 80 (epoca dei primi contatti con la criminalità camorristica della piana del Sele con i vertici della Nuova Famiglia) alla metà degli anni 90 (epoca di disgregazione della consorteria criminale facente capo a Giovanni Maiale nonché della Nuova Famiglia facente capo a Carmine Alfieri a seguito degli arresti e delle collaborazioni) e anche oltre in relazione ai rapporti con il clan Pecoraro, come evidenziato dalla sentenza di condanna del Tribunale di Salerno del 31 marzo 2000 pronunciata nei confronti del Meluzio per il reato di cui all'art.416 bis c.p. per concorso in associazione camorristica. Dalle sentenze di primo e secondo grado nonché alla sentenza della corte di Cassazione sezione 5 n.17368 del 4 marzo 2007 risultano provati i rapporti di Antonio Meluzio, del fratello Angelo e del nipote Dell'Angelo Liberato con elementi dell'organizzazione camorristica Nuova Famiglia facente capo a Carmine Alfieri e con Pasquale Galasso, altro elemento fondamentale del sodalizio con il quale aveva rapporti diretti, nonché con le organizzazioni camorristiche della Piana del Sele legate al suddetto sodalizio facenti capo a Giovanni Maiale e a Giovanni Pecoraro con reciproci vantaggi. Risulta, infatti, dalle sentenze relative al procedimento per il reato associativo che i fratelli Meluzio avevano dato agli esponenti del clan camorristico la disponibilità delle aziende agricole quale copertura e base per qualsiasi attività criminosa (in particolare deposito di armi e punto di appoggio per l'organizzazione di omicidi), ricevendone in cambio rispetto, protezione ed aiuto; in particolare risulta dagli atti del richiamato procedimento che il Meluzio si è avvalso, in relazione all'attività finanziaria svoltasi attraverso la Departures srl indirizzata all'attuazione di prestiti usurari, nonché per recupero di crediti della forza intimidatrice dell'organizzazione camorristica per realizzare condizioni di assoggettamento delle vittime ed è ricorso ai servizi del clan camorristico della Nuova Famiglia operante in Eboli per la propaganda elettorale in favore del candidato Giuseppe Gargani.

La pericolosità qualificata del Meluzio è correttamente delimitata dalla metà degli anni '80 alla fine degli anni 90 (epoca del dissolvimento della consorteria criminale della Nuova Famiglia), come ritenuto dalle sentenze passate in giudicato relative al reato associativo.

Né, d'altra parte, può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui la sentenza del Tribunale di Salerno seconda sezione penale aveva inequivocabilmente fissato all'anno 1988 l'epoca dell'ingresso nel clan Maiale facendolo coincidere con l'incontro, collocato agli inizi di quell'anno, presso le famose masserie per la composizione di una presunta estorsione attuata ai danni del fratello Angelo, a cui conseguiva la messa a disposizione del sodalizio camorristico.

La tesi difensiva è fondata sulle pagg. 239 e ss. della sentenza del Tribunale di Salerno del 31.1.2000, confermata dalla Corte di Appello di Salerno il 18.2.2002 e irrevocabile il 4.3.2002, di condanna per associazione mafiosa e tentata estorsione nei confronti di Meluzio Antonio, Meluzio Angelo e Dell'Angelo Liberato.

9



La tesi difensiva non convince: proprio dalla lettura delle pagine della sentenza evidenziate dalla difesa, si evince che, a seguito di una tentata estorsione patita nel 1987 da Meluzio Angelo ad opera di Del Vecchio Pietro, affiliato ad un gruppo camorristico della Piana del Sele legato alla Nuova Famiglia di Alfieri Carmine, subito i fratelli Meluzio reagivano facendo intervenire in loro difesa il capo della organizzazione, ovvero Carmine Alfieri il quale si attivava in favore dei fratelli Meluzio che considerava come *compari, persone amiche e già a disposizione*, facendo loro restituire non solo il denaro estorto ma anche le bufale arbitrariamente trattenute.

Risulta, pertanto, provato che nel 1987 i fratelli Meluzio erano già *a disposizione* del capo assoluto della Nuova Famiglia.

Infatti sul punto le sentenze di primo e secondo grado del Tribunale e della Corte di Appello di Salerno relative al reato di cui all'art.416 bis cp, hanno confermato l'imputazione che indicava il periodo del reato associativo dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90; del resto il capo di imputazione del reato associativo non riguarda solo il clan Maiale operante nella piana del Sele, ma soprattutto anche l'intera Nuova Famiglia, promossa, diretta ed organizzata da Alfieri Carmine (della quale il clan Maiale è solo un gruppo locale), associazione camorristica alla quale il Meluzio era già collegato tramite i fratelli Napolitano e Pasquale Galasso, in epoca precedente all'estorsione ricevuta dal clan Maiale nel 1988.

Illuminanti sul punto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Galasso Pasquale, Carmine Alfieri, Bifulco Antonio, richiamate nel decreto impugnato, che collocano i primi contatti tra il Meluzio e l'Alfieri a partire dal 1985.

Va, infine, per completezza espositiva, rilevato che la Suprema Corte - sezione V - con sentenza n. 19426 del 20.4.21 ha annullato il decreto della Corte di Appello di Salerno n. 21/2017 RMP di parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Salerno in data 21.3.14, con il quale sono stati assoggettati alla misura patrimoniale della confisca una serie di beni immobili, mobili registrati, ditte individuali, quote sociali e complessi aziendali intestati a Meluzio Antonio ovvero ai componenti della sua famiglia e ad altri soggetti ritenuti dei prestanome, in parte coincidenti con i beni oggetto della presente procedura.

La Corte di Appello di Salerno n. 21/2017 RMP, in relazione al giudizio di pericolosità sociale di Antonio Meluzio, ha iscritto il proposto in due categorie di pericolosità in tre diverse fasi temporali.

In particolare, secondo la Corte di appello, nella prima fase (dalla fine degli anni '70 del secolo scorso alla metà degli anni '80), Meluzio deve essere inquadrato nella categoria della pericolosità generica.

Nella fase successiva (dalla metà degli anni'80 fino a circa la metà degli anni '90) - ossia nel periodo della sua partecipazione, accertata con sentenza irrevocabile, all'organizzazione camorristica denominata "Nuova Famiglia", facente capo a Carmine Alfieri - a Meluzio è riconosciuta una pericolosità qualificata, avendo asservito la struttura imprenditoriale a lui riconducibile alla realizzazione, in particolare, di truffe in danno dell'AIMA.



Vi è poi un terzo periodo, che decorre dalla metà degli anni '90 alla actualità, nel quale il Meluzio è stato inquadrato dalla Corte di Salerno nella categoria della pericolosità generica, avendo lo stesso continuato a violare le leggi rendendosi responsabile di gravi reati di criminalità economica.

La Suprema Corte - sezione V - con la sentenza n. 19426 del 20.4.21 non ha condiviso tale impostazione, criticando il mero richiamo a provvedimenti giudiziari emessi nei confronti del proposto, alcuni dei quali anche riformati in epoca successiva, altri non ancora definitivi, senza l'indicazione dell'effettivo contenuto accertativo delle pronunce richiamate, in assenza della necessaria considerazione autonoma dei dati conoscitivi emersi in quella sede

Operata, pertanto, tale perimetrazione cronologica della pericolosità qualificata del prevenuto Meluzio Antonio - dalla metà degli anni '80 alla fine degli anni '90 - occorre rilevare quanto segue.

La Suprema Corte nelle diverse pronunce intervenute nella presente procedura ha ripetutamente censurato la completa sottrazione da parte dei giudici a qualsivoglia apprezzabile e seria esposizione delle ragioni per le quali i beni oggetti di confisca dovrebbero intendersi connotati da matrice illecita, in quanto sproporzionati ai redditi leciti dei prevenuti e del tutto ingiustificati quanto alla accumulazione di essi da parte del Meluzio.

Ciò che difetta, pertanto, secondo la Suprema Corte, è l'esame della questione del carattere illecito dell'origine dei beni appresi.

Generiche e aspecifiche appaiono, a parere della Suprema Corte, le osservazioni dei giudici in ordine alla circostanza per la quale sarebbe provato che i fratelli Meluzio abbiano gestito la varie società oggetto di confisca godendo di appoggi delinquenziali che hanno consentito loro l'ampliamento degli affari delle medesime, con la conseguente irrilevanza del dato se la costituzione o l'acquisizione di una data società sia stata anteriore all'ingresso nella consorterìa.

Non appare, invero, condivisibile, a parere della Suprema Corte, l'argomentazione svolta dai giudici, della irrilevanza ai fini della confisca dell'epoca in cui i beni sono entrati nel patrimonio del proposto, seppure tale epoca sia antecedente alla loro adesione alla associazione delinquenziale, atteso che, per giurisprudenza consolidata è legittima la confisca dei beni acquistati dal proposto in epoca antecedente all'inizio della sua appartenenza al sodalizio mafioso, purchè i beni medesimi costituiscano presumibile frutto di attività illecita, o ne costituiscano il reimpiego, ovvero il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica svolta dal prevenuto.

Occorre, pertanto, svolgere una adeguata indagine in ordine alla eventuale matrice illecita specifica dei beni confiscati, in ragione dell'epoca della genesi di ciascuno di essi, nonché valutare se tali beni debbano considerarsi di valore sproporzionato al reddito lecito del titolare, e di ingiustificata accumulazione, tanto da consentire di ritenerli di origine illecita e, in quanto tali, confiscabili.

La Suprema Corte a Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv.262605,) ha affermato che nelle ipotesi di pericolosità qualificata, quando sono individuabili «il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale, saranno suscettibili di apprensione coattiva "soltanto" i beni ricadenti nell'anzidetto perimetro temporale», ma sussiste comunque la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali. Con l'imprescindibile corollario che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di probatio diabolica, potendo - per quanto si è detto - anche affidarsi a mere allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano, ragionevolmente, ipotizzabile la legittima provenienza dei beni in contestazione.

Orbene, nella vicenda in esame è incontroverso che il proposto disponesse di beni e risorse finanziarie di rilevante consistenza in epoca sicuramente precedente a quella in cui è databile il momento iniziale della sua pericolosità sociale, e, come tali, potenzialmente idonei a giustificare la «legittima provenienza» di quanto con essi acquistato anche durante il periodo di pericolosità.


Sul punto vanno riportate le conclusioni del CT di parte dott. Walter Palermo il quale nel suo elaborato ha analiticamente ricostruito le risorse finanziarie e le proprietà immobiliari nella disponibilità di Meluzio Antonio, preesistenti alla data delle prime manifestazioni di pericolosità sociale dello stesso, ritenute dal consulente compatibili con i consistenti investimenti effettuati dal Meluzio in epoca successiva alla manifestazione di pericolosità sociale.

Va premesso che essa consulenza riposa su dati documentali certi, dal momento che tutti i dati (date, numeri ed altro) sono ricavati da documentazione non contestata (documentazione contabile, contratti preliminari, assegni, movimenti bancari risultanti da estratti conto, certificazioni estratte da pubblici registri, rogiti notarili), specificamente indicata accanto ad ogni rilievo tecnico.

Sulla base di tale documentazione, analiticamente descritta dal consulente nel suo elaborato, risulta provata la disponibilità in capo al Meluzio, di disponibilità finanziarie, alla data del 18 giugno 1985, pari ad almeno 4,3 miliardi di vecchie lire, provenienti da compravendita per cessione volontaria di terreni oggetto di esproprio da parte del CONSORZIO INFRASTRUTTURE BUCCINO - SAN GREGORIO MAGNO, nel dicembre 1984 (per circa 4,3 miliardi di vecchie lire).

In data 20 dicembre 1984 le sorelle del Meluzio ricevevano indennità di esproprio per il valore complessivo di lire 4.744.856.881, e parte di tali risorse finanziarie, nella specie la somma complessiva di Lire 4.300.000.000, con scritture private autenticate del 18 giugno 1985, veniva affidata in amministrazione fiduciaria a Meluzio Antonio per la durata di 5 anni.

In ordine agli incassi effettuati dal Meluzio, per circa due miliardi di vecchie lire, nei confronti della ICA INDUSTRIE CONSERVE VEGETALI SRL, nel periodo dal settembre 1980 al 10/11/81 (richiamati dal consulente nel suo elaborato quale fonte



delle disponibilità finanziarie del Meluzio), giova rilevare che gli stessi non vanno considerati tre le risorse finanziarie del Meluzio poiché trattasi di fondi di provenienza illecita, in quanto provento di truffe perpetrate ai danni dell'AIMA e relative a violazioni fiscali.

Il consulente ha poi provveduto alla ricostruzione del patrimonio immobiliare del Meluzio e della moglie Pappalardo Antonietta preesistente alla data delle prime manifestazioni di pericolosità sociale dello stesso (quattro appartamenti in Battipaglia, un locale deposito in Battipaglia, terrazze di copertura di un corpo di fabbrica sito alla Via IV Novembre in Battipaglia – immobili acquistati dal Meluzio dalla società Imer SpA, con atto notarile in data 11.9.78 – nonché casa di abitazione in Battipaglia alla Via Fiorignano, contratto preliminare del 1.6.81 di acquisto di terreni in Battipaglia alla Via Cupa Filene del valore di lire 50 milioni, contratto preliminare del dicembre 1977 per l'acquisto dell'immobile sito in Battipaglia alla Via C. Turco, con destinazione albergo, sede dell'Hotel Bristol, contratto preliminare del 14.7.80 per l'acquisto di un podere in Eboli con annessa casa colonica del prezzo di lire 85.000.000).

E pertanto, sulla base delle acquisizioni documentali del consulente, può ritenersi provato che il Meluzio, nel periodo – dal 2 settembre 1980 al 18 giugno 1985, ha avuto la disponibilità di ingenti risorse finanziarie pari a 4.3 miliardi di vecchie lire e di numerosi immobili.

Partendo, quindi, dalla disamina delle risorse finanziarie e delle proprietà immobiliari nella disponibilità di Meluzio Antonio, in epoca precedente alla data delle prime manifestazioni di pericolosità sociale, di fonte lecita, il consulente, con argomentazioni logiche basate sulla documentazione bancaria nonché sugli atti pubblici richiamati nell'elaborato, ha proceduto ad una attenta analisi degli investimenti, degli accrescimenti patrimoniali, delle quote di partecipazione societaria nel periodo successivo al 1985, concludendo per la loro compatibilità con la rilevante pregressa disponibilità finanziaria di accertata lecita provenienza, e della proporzione del valore dei beni oggetto di apprensione rispetto alla capacità economica del soggetto.

In particolare, quanto alla società Medil Srl, la stessa, osserva il consulente, è stata costituita in Battipaglia (SA) il 17 luglio 1985. Dall'atto notarile (rep. 6642, racc. 3343), risulta che i soci sono Di Bitetto Nunzio e Dell'Angelo Salvatore.

Il ordine alle disponibilità finanziarie dei soci per effettuare l'investimento iniziale con la costituzione del capitale sociale e lo svolgimento delle successive attività societarie, il consulente richiama gli atti di esproprio dai quali era conseguita la disponibilità in capo ai coniugi Dell'Angelo Salvatore Amato e Meluzio Carmela (sorella di Meluzio Antonio) della somma complessiva di Lire 2.738.883.738, e di lire 953.731.167 sempre a titolo di indennità di esproprio per i coniugi Di Bitetto Nunzio e Meluzio Michela (sorella di Meluzio Antonio).

Parte di tali somme era stata affidata, come in precedenza rilevato, in amministrazione fiduciaria a Meluzio Antonio, e una parte (circa 300 milioni di lire) era rimasta nella loro effettiva disponibilità.

Le argomentazioni del consulente sono in linea con le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte nella sentenza rescindente, in relazione alla posizione di Nunzio Di Bitetto e Michela Meluzio, in qualità di terzi interessati *"Alla contestazione della ritenuta fittizia intestazione delle quote sociali della società Medil e della Departures, la Corte di merito risponde*

fondando la confisca sul rilievo della riconducibilità delle due società al "gruppo" di società facenti capo ad Antonio Meluzio - asseritamente creato con il denaro proveniente dall'esproprio fiduciariamente affidatogli e «mercè l'adesione al clan camorristico» - ed escludendo la capienza dei ricorrenti in relazione al valore delle quote. Tuttavia, la Corte di merito incorre nel medesimo errore relativo alla preternmissione, nella individuazione delle fonti illecite, delle ingenti somme lecite provenienti dall'esproprio (essendo la quota della ricorrente pari a 959 milioni di lire) incongruamente considerate dismesse a seguito dell'affidamento fiduciario al predetto fratello della somma di 900 milioni".

E dunque, la disponibilità in capo ai soci della Medil srl di disponibilità finanziarie di fonte lecita già in epoca precedente alla costituzione della suddetta società, si riflette anche sui successivi investimenti societari.

In data 2 dicembre 1985, con atto di compravendita rep. 7085, racc. n. 3506, la società Medil Sri acquistava un immobile di proprietà della Salernitana Conserve Srl con sede in Montecorvino Rovella, al prezzo di Lire 300.000.000 (somma, rileva il consulente, rimasta nella effettiva disponibilità dei soci al netto delle somme affidate in amministrazione fiduciaria a Meluzio Antonio).

In data 1 luglio 1986 la società Medil Sri concede in locazione il complesso immobiliare acquistato dalla Salernitana Conserve alla Coop. Agri. San Giuseppe con contratto registrato presso l'Ufficio del Registro di Eboli il 16 luglio 1986, pattuendo un canone annuale di lire 240.000.000, idoneo a garantire, come correttamente argomentato dal consulente di parte, una completa autonomia patrimoniale alla società Medil Srl.

Passando alle vicende della società Departures SpA, la stessa è stata costituita per l'esercizio di attività finanziaria, con capitale sociale pari a lire 20.000.000, il 16 luglio 1985, e dunque a distanza di soli trenta giorni dall'affidamento del mandato fiduciario da parte delle sorelle Meluzio per la somma complessiva di Lire 4.300.000.000.

Tale circostanza consente di escludere che la società Departures SpA sia stata costituita investendo i profitti di attività illecite.

In data 16 maggio 1986 il Meluzio, in esecuzione del mandato fiduciario ricevuto dalle tre sorelle, deteneva, per il tramite della fiduciaria S.I.R.E.F. SpA n. 227.449 azioni del valore nominale di Lit. 10.000 cadauno, per un controvalore complessivo pari a Lit. 2.274.490.000.

In data 14/12/1987 il Meluzio, nella qualità di gestore fiduciario delle azioni della Departures SpA, amministrare per il tramite della S.I.R.E.F. SpA, e su mandato delle sorelle, conferiva mandato alla S.I.R.E.F. perché provvedesse al ritrasferimento ai "titolari effettivi" delle azioni oggetto del mandato fiduciario.

In data 23 giugno 1986, con atto di compravendita rep. 8146, racc. n. 3818, la Departures SpA acquistava un complesso immobiliare di proprietà di Meluzio Antonio sito in Battipaglia (SA), al prezzo di Lire 90.000.000, utilizzando le somme ricevute dal Meluzio, e da questi investite anche nell'interesse delle sorelle nella società Departures.

Per giustificare gli accrescimenti patrimoniali della Departures, e i numerosi investimenti mobiliari ed immobiliari della società, il consulente di parte ha acquisito documentazione dalla quale si evince la prova di un costante ricorso della società all'indebitamento bancario, ricostruendo in modo analitico i rapporti tra la società e i vari istituti di credito (alla data del giugno 1991 la Departures

aveva ricevuto dalla Banca Popolare dell'Irpinia, fidi per un valore complessivo, a quella data, pari a complessive L. 9.500/mil.)

Il consulente ha poi ricostruito le vicende dell'acquisto delle quote della società Valsata Srl in data 11 settembre 1991: la Departures ha investito circa L. 3.000/mil per l'acquisto della Valsata Srl utilizzando appunto gli affidamenti concessi dalla Banca Popolare dell'Irpinia, come comprovato dagli addebiti sui citati conti correnti accessi dalla Departures presso la Banca Popolare dell'Irpinia, filiale di Avellino, ed assistiti dagli affidamenti concessi dalla BPI a favore della Departures.

In data 01/7/1992 la Departures SpA acquistava da Telese Attilio il credito vantato dallo stesso nei confronti del Fallimento della "Rag. Giuseppe Catarozzo di Osvaldo Catarozzo & C S.a.s.", al prezzo di lire 650 milioni.


Conclude, pertanto, il consulente che la società Departures SpA ha avuto sin dall'origine la disponibilità di ingenti somme di denaro, derivanti in parte dalle somme che il Meluzio aveva ricevuto in amministrazione fiduciaria (pari a L. 4.300/mil), e in parte dal ricorso all'indebitamento bancario (pari a circa L. 13.800/mil), tali da giustificare la liceità delle risorse utilizzate nei successivi investimenti societari.

La circostanza che la società sia stata utilizzata verso la metà degli anni '90 dal Meluzio per lo svolgimento di attività di usura (come accertato con sentenza definitiva), non consente l'ablazione delle quote sociali e del patrimonio societario, alla luce della liceità delle risorse finanziarie utilizzate per la sua costituzione, ed in assenza di una qualsivoglia forma di quantificazione dei proventi di tale attività illecita. Né, d'altra parte, tale lacuna può essere colmata attraverso l'espletamento di una consulenza, tenuto conto del tempo oramai decorso dai fatti.

Quanto alla Cooperativa Agricola San Giuseppe, il consulente dopo averne sottolineato la ampia base societaria (842 sono stati i soci che si sono avvicendati nel capitale sociale della cooperativa, circostanza che smentisce la tesi accusatoria della esclusiva riferibilità della stessa al Meluzio), rileva che dall'esame del bilancio chiuso al 31.12.1994, si evince che, nell'esercizio 1994, è stato deliberato un aumento di capitale sociale di Lit. 2.542/mil. portando il capitale sociale a complessive Lire 3.750.000.000. L'aumento di capitale sociale, rileva il consulente, è stato sottoscritto da ben 116 soci e comunque, il capitale sociale della Coop. San Giuseppe, sin dal 1992 ammontava già a Lit. 1.168.750.000.

La Coop. Agricola San Giuseppe ha ricevuto un contributo in conto capitale di L. 7.670.000.000, dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con D.M. 1256 del 15/06/1990 ai sensi dell'art. 4, lettera c), comma III, della Legge 8 novembre 1986 n. 752, a fronte di un investimento previsto in Lire 11.800.000.000 (in immobili, macchinari impianti ed attrezzature destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli).

La Coop. San Giuseppe, prosegue il consulente, ha avuto anche la disponibilità di rilevanti affidamenti bancari per il finanziamento della propria attività e per la realizzazione degli investimenti (alla data del 31.12.1992 la Coop. Agricola aveva ricevuto complessivamente dal sistema bancario fidi per L. 9.281.236.19672).



Quanto alla società Dian Trading Import Export Srl, l'appartamento sito in Battipaglia alla Via IV Novembre n. 15, riportato ai NCEU di Salerno alla partita 1000874, foglio 3, particella 266, sub 12 risulta essere stato acquistato da Meluzio Antonio dalla società Imer SpA, con atto in data 11.9.78, e poi ceduto alla Departures SpA, in data 23 giugno 1986, con atto di compravendita rep. 8146, il bene veniva infine acquistato dalla Dian Trading in data 08.02.1996.

Il consulente esamina poi le vicende relative alla società Bristol Hotel Srl, si sofferma sulle proprietà immobiliari, fornendo ampia prova delle risorse finanziarie della società per l'acquisto dei beni immobili caduti in sequestro, delle modalità di effettivo pagamento dei beni, tutti acquistati, tra l'altro, (ad eccezione degli Appartamenti in Manocalzati - (AV) località Tufara) in epoca preesistente alla ritenuta pericolosità sociale del Meluzio.

Orbene, le risultanze della relazione tecnico contabile del dott. Palermo non risultano smentite dagli esiti delle indagini investigative nei confronti del Meluzio.

D'altra parte, le argomentazioni di segno contrario svolte dalla Corte di Appello di Napoli nel decreto n. 101 BIS/18 annullato, in ordine alla assoluta sproporzione tra i redditi di provenienza lecita del Meluzio e il valore complessivo degli investimenti ed accrescimenti successivi, fondate sulle risultanze investigative e giudiziarie evidenziate alle pag. 20 - 57 del provvedimento di confisca di prevenzione del Tribunale di Salerno del maggio 2002, sono state ritenute non soddisfacenti in relazione al vaglio delle rilevanti deduzioni difensive documentate con la consulenza Palermo, *rispetto alla evidenza della disponibilità in capo al ricorrente di significativi proventi leciti in relazione alla attività imprenditoriale lecitamente svolta, come pure, della disponibilità - proprio nel 1985 - della assolutamente ingente somma fiduciariamente affidatagli dai familiari la cui incidenza è completamente obliterata nell'ambito del complessivo giudizio di sproporzione.*

Come noto, la Suprema Corte, con la citata sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv.262605, ha affermato che nelle ipotesi di pericolosità qualificata, quando sono individuabili «al momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale, saranno suscettibili di apprensione coattiva "soltanto" i beni ricadenti nell'anzidetto perimetro temporale», ma sussiste comunque la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali.

Nel caso di specie, risulta provato che Meluzio Antonio, nel periodo compreso dal 2 settembre 1980 al 30 dicembre 1986, ha avuto la disponibilità di ingenti risorse finanziarie pari ad oltre 4.3 miliardi di vecchie lire e di una discreta proprietà immobiliare.

Il gruppo societario riferibile al Meluzio (coop. San Giuseppe, Departurs SpA, Medil Srl, Hotel Bristol Srl) ha inoltre potuto disporre di ulteriori rilevanti risorse finanziarie derivanti da credito bancario.

Appaiono pertanto condivisibili le conclusioni del consulente di parte: accertata la provenienza lecita delle ingenti disponibilità finanziarie del Meluzio, preesistenti al periodo di pericolosità del soggetto, anche i successivi investimenti e gli accrescimenti patrimoniali nella complessa attività economico-imprenditoriale appaiono coerenti e proporzionati alla capacità economica complessiva del Meluzio.

In relazione alla posizione di 'TMT ITALIA SRL e CFR IPERMARCHE' S.A, in qualità di terzi interessati, la sentenza rescindente, come già in precedenza riportato, rileva quanto segue.

"Il decreto impugnato ha giustificato l'interposizione fittizia della società rinviando agli accertamenti di cui al primo decreto e richiamando le dichiarazioni del Dell'Angelo Liberato con riferimento al trasferimento fittizio di beni e quote tra lo zio Antonio Meluzio e la TMT, il generale modus operandi del Meluzio in relazione alle procedure a carico di società insolventi a lui facenti capo.


Ritiene il Collegio che erroneamente la Corte di appello ha posto a base di tale ragionamento il criterio probatorio costituito dall'indizio semplice in quanto in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2-bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione (Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, Trubchaninova, Rv. 266247-01) costituendo l'accertamento incidentale del carattere fittizio degli atti traslativi parte integrante del ragionamento giudiziale posto a fondamento della pronuncia ablativa del bene ritenuto nella disponibilità di fatto del prevenuto, pur se nella formale titolarità del terzo.

Cosicché gli argomenti utilizzati dalla Corte di merito, in violazione di legge e mancando di motivazione, non consentono di fondare l'ablazione in capo al terzo, attesa l'erronea regola juris adottata ai fini della integrazione della prova della fittizietà della intestazione illegittimamente svalutando le deduzioni ed allegazioni difensive in ordine alla genericità del proproalato e l'assenza di rapporti tra il gruppo ed il preteso dominus".

Orbene, la Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 19426/21 del 20.4.21, nel procedimento gemello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Salerno (a seguito del dissequestro disposto dalla Corte d'Appello di Napoli nell'ambito del primo giudizio di rinvio del presente procedimento, il Tribunale di Salerno aveva emesso il decreto n. 4 del 21 aprile 2014, con il quale disponeva tra l'altro nei confronti delle due società la confisca degli stessi beni di cui al decreto del Tribunale di Salerno del maggio 2002) ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso il decreto n. 21/17 RMP della Corte d'Appello di Salerno del 27 febbraio 2019, con il quale era stata disposta la revoca della confisca dei beni nella titolarità delle aziende del Gruppo T.M.T.

La decisione di merito era fondata sul presupposto della effettività degli acquisti dei cespiti e delle quote da parte delle aziende del Gruppo T.M.T. e, quindi, della assenza di un'interposizione fittizia nella detenzione di essi a beneficio del proposto Antonio Meluzio.

Si richiamano sul punto le motivazioni della Suprema Corte, pienamente condivise da questa Corte: *"Il decreto impugnato ha puntualmente e diffusamente motivato la parziale riforma del decreto di primo grado, giungendo alla conclusione dell'effettività dei trasferimenti operati da Meluzio a Mastrozia sulla base delle risultanze offerte dai contributi conoscitivi offerti dal Maresciallo Boccuto della Guardia di Finanza, del rag. Monaco e di Adriano Bergamo, commercialista dello studio di Botta di Roma. Il primo ha riferito di aver accertato l'effettività dei pagamenti da parte della società del gruppo*



T.M.T. per l'acquisto delle quote di alcune società riconducibili a Meluzio, acquisto effettuato con la corresponsione di 510 milioni di lire. Il secondo ha riferito che Meluzio e Mastrolia si conobbero per il suo tramite nel 1996, su iniziativa del secondo che gli aveva chiesto se conoscesse qualche imprenditore che trattasse "il pomodoro"; Monaco gli presentò Meluzio, che aveva interesse ad alcune dismissioni; Monaco, sottolinea la Corte distrettuale, è stato fermo nel dichiarare che i due non si conoscevano prima e che fu lui a metterli in contatto. Il terzo ha dichiarato di avere curato la contabilità delle società dopo il loro acquisto da parte di Mastrolia e di non essersi mai imbattuto, a partire da tale epoca, in Antonio Meluzio, né in via diretta, né in via indiretta. La Corte di appello si è quindi soffermata sulle dichiarazioni di Liberato Dell'Angelo, secondo cui le società erano sempre nella disponibilità di Meluzio, rimarcandone il carattere generico e assertivo, giungendo quindi alla conclusione che Mastrolia, non appartenente alla cerchia familiare del proposto, aveva acquistato i beni per finalità di espansione della propria attività e non allo scopo di consentire a Meluzio un trasferimento solo fittizio".

Le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello di Salerno, richiamate dalla Suprema Corte nella citata sentenza appaiono assolutamente convincenti, e può pertanto ritenersi provata la effettività dei trasferimenti in favore delle società TMT ITALIA SRL e CFR IPERMARCHE' S.A, in qualità di terzi interessati.

Sulla base di tali motivi, la gravata confisca di prevenzione va pertanto integralmente revocata.

P.Q.M.


REVOCA la confisca disposta con il decreto del 6 maggio 2002 pronunciato dal Tribunale di Salerno.

Manda la Cancelleria per le notificazioni e gli altri adempimenti di competenza.

Napoli, 13.9.2021.


Il consigliere estensore

Dott.ssa Maria Delia Gaudino



Il Presidente

Dott. Andrea Rovida



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

VSEEE

Depositato in Cancelleria

oggi 15/10/21

L'ASSISTENTE CANCELLIERO
Dott.ssa Anna Vitale



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Ottava Sezione Penale * Misure di prevenzione

FOGLIO DELLE ANNOTAZIONI

RELATIVO AL PROCEDIMENTO N° EX 105 BIS/15

A CARICO DI PROE. MELUZZIO (decr. n° 13103/21)

Trib. SA } P8E 25/10/21
CA. SA } 23/11/21

Comunicato al P.G. il 22/10/21

Irrevocabile dal 3/11/21 @

Trasmessa copia:

ANBSC _____

PRA presso l'ACI _____

CCIAA _____

Equitalia _____

Conservatoria dei RRII di _____ il _____ reg. part. _____

Amministratore dei beni Dott. Adolfo B. Herrell (P8E 25/10/21)
" Dott. Vincenzo Abate (23/11/21)

Redatta scheda il _____

Comunicazione uff. elett. _____

Foglio notizie uff. rec. cred. C.A. _____

Ricorso in Cassazione n° _____

Atti trasmessi in Cassazione il _____

La Corte di Cassazione con sentenza/ordinanza del _____

ha rigettato/dichiarato inammissibile il ricorso condannando il/i ricorrente/i al

pagamento delle spese processuali e alla somma di € _____

alla Cassa delle Ammende.

Atti restituiti al Tribunale il

23/11/24 (suppl. per l'esecuzione)